

ATTO N. 600/BIS

Relazioni della III Commissione Consiliare Permanente

Relatore di maggioranza Eleonora Pace

Relatore di minoranza Andrea Fora

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

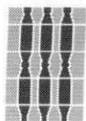
SUL

**Disegno di legge
di iniziativa della Giunta regionale
concernente:**

“Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico”

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 14 gennaio 2021

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 19 gennaio 2021

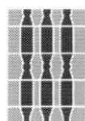


COMUNICAZIONE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 14 gennaio 2021 ha esaminato in sede referente l'atto n. 600 ed ha espresso, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sull'atto medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La Commissione ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa, il Presidente Eleonora Pace per la maggioranza e il Consigliere Andrea Fora per la minoranza.

Si chiede pertanto che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente alla relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno, venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico" depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 10 dicembre 2020 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in pari data con nota prot. n. 8015 (ATTO N. 600);

ATTESO che la III Commissione Consiliare permanente ha svolto l'esame dell'atto secondo il procedimento in sede referente ai sensi dell'articolo 37, comma 3 dello Statuto regionale e dell'articolo 27 del Regolamento interno;

VISTA la legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico);

VISTI gli articoli 387-396 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e servizi sociali);

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza);

VISTO il parere e udite le relazioni della III Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Eleonora Pace e per la minoranza dal Consigliere Andrea Fora (ATTO N. 600/BIS);

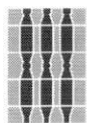
VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;

con n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari
e n. ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico", composta di n. 10 articoli nel testo che segue:



Disegno di legge: "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico".

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Umbria, in conformità agli articoli 13 e 16 della legge regionale 16 aprile 2005 n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) ed in attuazione degli articoli 387-396 della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e servizi sociali) riconosce e promuove l'attività del soccorso alpino e speleologico umbro del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASU – CNSAS al fine di:

a) effettuare gli interventi di soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e soccorso dei dispersi e il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;

b) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e subacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale ivi comprese le attività professionali o lavorative, svolte in ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale;

c) concorrere alle attività di soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile.

2. Gli interventi di soccorso di cui al comma 1 lett. a) sono svolti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 74/2001 e s.m.i. e in armonia con i piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse approvati dal Prefetto.

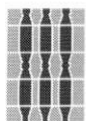
Art. 2

(Soccorso ed elisoccorso)

1. La Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 74/2001, si avvale del SASU - CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto di carattere sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale.

2. Il SASU-CNSAS opera in collaborazione con:

a) il Sistema regionale di emergenza-urgenza (SUEM)



delle Aziende sanitarie regionali, ed in particolare con la Centrale operativa unica regionale del 118, di seguito denominata C.O.U.R. 118 ed il Servizio di elisoccorso regionale;

b) le Centrali operative del numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 1-1-2), di cui alla direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

c) il Servizio regionale di protezione civile, per la prevenzione e la gestione delle diverse emergenze. All'interno della C.O.U.R. 118 opera la figura specialistica del tecnico di centrale operativa del SASU-CNSAS di cui all'art. 6 comma 1 lettera i bis) della legge 74/2001.

3. La Regione Umbria, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 74/2001, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), stipula con il SASU-CNSAS, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione, finalizzata a regolare i rapporti con il medesimo SASU-CNSAS.

4. La convenzione di cui al comma 3 disciplina, in particolare:

a) le modalità di svolgimento dei servizi di soccorso e di elisoccorso;

b) la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario delle Aziende sanitarie regionali;

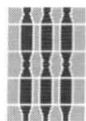
c) i criteri e le modalità per il finanziamento del soccorso di cui all'art. 8.

5. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASU-CNSAS si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili di soggetti pubblici o privati autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3

(Scuole ed attività specialistiche diverse)

1. La Regione Umbria sostiene le Scuole regionali ed interregionali e la Commissione tecnica regionale del SASU-CNSAS e si avvale del SASU-CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in



organismi di Enti locali nei quali la Regione designa i propri rappresentanti.

Art. 4

(Rete radio)

1. La Regione Umbria favorisce la dotazione al SASU-CNSAS, di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella della C.O.U.R. 118.

2. La Regione Umbria promuove, altresì, la stipulazione di convenzioni fra il SASU-CNSAS, gli Enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggio e alimentazione.

Art. 5

(Interventi per le prestazioni di trasporto e soccorso)

1. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso di carattere sanitario effettuati dal SASUCNSAS, comprensivi di recupero e trasporto, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, come stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 27 marzo 1992, solo se il trasporto è disposto dalla C.O.U.R. 118 e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario regionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere.

2. La C.O.U.R. 118 verifica e certifica la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi di cui al comma 1.

3. Gli interventi di soccorso di carattere non sanitario inerenti il recupero ed il trasporto di persone scomparse o smarrite devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente. La C.O.U.R. 118 verifica e certifica la sussistenza o meno del carattere non sanitario di tali interventi.

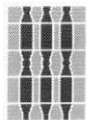
4. La Regione aggiorna il tariffario per i servizi il cui onere è a carico dell'utente. Le tariffe per gli interventi di carattere non sanitario sono ridotte del venti per cento per i residenti nella Regione Umbria.

5. I proventi di cui al comma 3, introitati dall'Azienda ospedaliera di Perugia, sono destinati al potenziamento della C.O.U.R. 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all'area montana.

Art. 6

(Segni distintivi)

1. Il SASU-CNSAS deve apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo utilizzato, il numero



unico 118 umbro, in conformità a quanto stabilito dalla C.O.U.R. 118 e il numero unico di emergenza europeo (NUE) 1-1-2, di cui alla direttiva n. 2002/22/CE.

Art. 7

(Comitato di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nomina un Comitato, con compiti di indirizzo e coordinamento in ambito di soccorso alpino e speleologico, composto da tre membri, di cui due dirigenti o loro delegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge ed il Direttore della C.O.U.R. 118.
2. Il Comitato di cui al comma 1 resta in carica per tre anni e i propri componenti operano a titolo gratuito.

Art. 8

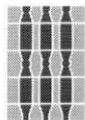
(Finanziamento delle attività)

1. La Giunta regionale finanzia, con cadenza annuale, le attività realizzate dal SASU-CNSAS e le spese occorrenti al funzionamento dello stesso. In particolare, sono oggetto di finanziamento le spese sostenute per:
 - a) l'attività di soccorso sanitario e non sanitario, e le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;
 - b) l'attività amministrativa, organizzativa e formativa del personale;
 - c) l'attività di manutenzione delle dotazioni logistiche e strumentali;
 - d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni;
 - e) le attività di informazione e comunicazione finalizzate a diffondere e far conoscere competenze e funzioni del SASU-CNSAS.
2. I criteri e le modalità per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 sono stabilite nella convenzione di cui all'articolo 2 comma 3.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, la spesa di euro 250.000,00 annui di cui:
 - a) euro 150.000,00, per le attività di carattere sanitario di cui all'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 1992, con quote del Fondo Sanitario regionale di parte corrente, imputate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1;
 - b) euro 100.000,00, con risorse regionali imputate alla Missione 13, "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1.
2. Per gli anni 2021 e 2022 la spesa di cui al comma 1 trova copertura:



a) quanto ad euro 150.000,00, negli stanziamenti relativi alle quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente della Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022;

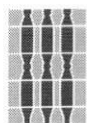
b) quanto ad euro 100.000,00, mediante riduzione degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1.

3. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La proposta di legge comprende 10 articoli. Ha la finalità di valorizzare e potenziare il SASU-CNSAS così da riconoscerne il valore operativo anche in virtù di un rapporto con la Sanità regionale già esistente nell'ambito del Servizio di Emergenza-Urgenza 118 che si intende rafforzare con una specifica legge regionale. In particolare, con le singole disposizioni vengono disciplinate le diverse attività svolte dall'Associazione e la loro collocazione all'interno del sistema di emergenza urgenza 118.

Le disposizioni contenute negli articoli dal n. 1 al n. 7 disciplinano le diverse attività e hanno natura ordinamentale.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge regionale con la quale si intende consolidare il rapporto di collaborazione tra Regione Umbria e Soccorso Alpino e Speleologico Umbro, quale articolazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e ne riconosce e promuove l'attività in conformità degli artt. 13 e 16 del proprio Statuto.

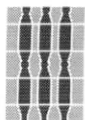
Infatti la Regione promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e garantendo la qualità delle prestazioni.

La presente proposta di legge, in conformità con quanto previsto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 riconosce la mission del SASU consistente nel soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e soccorso dei dispersi e il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale, così come la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale ivi comprese le attività professionali o lavorative, svolte in ambiente montano, ipogeo, e di ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale. Il SASU-CNSAS infine concorre alle attività di soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile.

L'articolo 2 specifica le attività di competenza del SASU in relazione al Servizio di EmergenzaUrgenza 118 e al Servizio regionale di Protezione civile.

Al comma 1 dell'articolo introdotto la Regione Umbria, stabilisce di avvalersi del SASU-CNSAS, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della Legge 21 marzo 2001 n. 74 per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ogni ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Tale comma è stato recentemente modificato dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126 rendendo obbligatorio e non più facoltativo il fatto di avvalersi del SASU per le finalità suddette.

Al comma 2 si evidenzia il ruolo fondamentale del SASU all'interno del Sistema di EmergenzaUrgenza 118 così come della figura specifica del "tecnico di centrale operativa" ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126. Tale figura diviene fondamentale all'interno della COUR 118 per favorire il coordinamento delle operazioni in loco, spettante al SASU, rispetto agli altri operatori intervenuti. Inoltre si evidenzia la stretta



collaborazione del SASU con il Servizio regionale di Protezione civile nella prevenzione e gestione delle diverse emergenze che abbiano a verificarsi in particolare in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. I volontari del SASU hanno collaborato, pur non rientrando tra le attività previste dalla convenzione in atto con la Regione Umbria, in diverse occasioni con il Servizio regionale di Protezione civile come ad esempio durante la gestione post-sisma del Centro-Italia del 2016-2017. Risulta, quindi, vantaggioso, per la Regione Umbria estendere la collaborazione con il SASU anche a tale funzione.

I commi 3 e 4 riguardano la necessità di stipulare una convenzione tra Regione Umbria e SASUCNSAS per definire nel dettaglio attività, criteri e modalità di finanziamento.

Il comma 5 prevede eventuali forme di collaborazione (convenzioni) con enti pubblici e privati in tema di soccorso di carattere non sanitario mediante aeromobili.

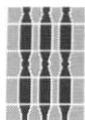
All'articolo 3 la Regione Umbria considera le strutture e le competenze del SASU-CNSAS un bene da valorizzare e al quale fare riferimento, quindi sostiene le Scuole regionali ed interregionali e la Commissione tecnica regionale del SASU-CNSAS e si avvale del SASU-CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge, da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

L'elevata specializzazione richiesta per le diverse figure tecniche (tecnico di centrale operativa; coordinatore di operazioni di ricerca; tecnico di ricerca; tecnico di soccorso in pista; tecnico disostruttore; tecnico speleosubacqueo; pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto...) necessita di continua manutenzione formativa per rispettare gli standard e le certificazioni richieste dalle normative nazionali al fine di poter operare con professionalità e sicurezza.

L'articolo 4 stabilisce che la Regione debba favorire, con ogni utile iniziativa, la dotazione in capo al SASU-CNSAS della Rete radio, indispensabile per effettuare operazioni di soccorso, in condizioni di coordinamento funzionale con la COUR 118.. Infatti in molti interventi effettuati in ambienti, ove le normali telecomunicazioni non sono presenti o sono mal funzionanti (es. terremoti), risulta necessario utilizzare i ponti radio prevedendo anche convenzioni ad hoc con gestori siano essi pubblici o privati.

L'articolo 5 disciplina gli interventi di soccorso e di elisoccorso distinguendo tra quelli a carattere sanitario di competenza del SASU - CNSAS, comprensivi di recupero e trasporto, da considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e quelli di soccorso di carattere non sanitario. Tra questi vengono considerati anche le prestazioni onerose a parziale carico dell'utente ovvero nei casi in cui, a giudizio della COUR 118, l'intervento del SASU è stato richiesto dal beneficiario dello stesso o riconducibile ad esso per motivi non sanitari.

L'articolo 6 prevede che il SASU apponga sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo il numero unico 118 umbro, in conformità a quanto stabilito dalla COUR 118 e il Numero Unico di Emergenza europeo (NUE) 1-1-2. Anche tale aspetto sebbene possa apparire secondario riveste carattere di



riconoscimento del ruolo pubblico del SASU all'interno del Sistema dell'Emergenza-Urgenza regionale e al contempo sicurezza per i cittadini di una chiara identificazione degli automezzi e degli operatori SASU.

L'articolo 7 riguarda il Comitato di indirizzo e coordinamento nominato dalla Giunta regionale competente nelle materie della presente legge. Il Comitato di indirizzo e coordinamento si rende necessario per ridefinire costantemente gli obiettivi e modalità di intervento dei volontari del SASU alla luce dei nuovi scenari derivanti da nuove tipologie di rischio e di emergenze che possono insistere sul territorio regionale. Nondimeno compete allo stesso la valutazione della qualità degli interventi effettuati dal SASU.

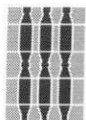
L'articolo 8 dispone un finanziamento annuale da parte della Regione per le spese sostenute dal SASU-CNSAS per l'espletamento delle attività disciplinate dalla presente legge. Al comma 1 vengono pertanto elencate le attività per le quali la Regione riconosce un finanziamento annuale a rimborso delle spese sostenute precisando che i relativi rapporti sono regolati mediante convenzione. Tra queste incidono notevolmente quelle derivanti dalla manutenzione delle sedi, degli automezzi, dei sistemi di comunicazione, dell'attrezzatura specialistica e dei dispositivi di protezione individuale.

Inoltre, particolarmente rilevanti sono le spese sostenute per la costante attività formativa, comprese le esercitazioni, finalizzate al rilascio e mantenimento delle certificazioni specialistiche richieste dalle normative nazionali per le diverse figure tecniche che compongono il SASU-CNSAS.

Tale disposizione autorizza, pertanto, una spesa di carattere continuativo a carico del Bilancio regionale riconoscendo un finanziamento annuale alle spese sostenute dal SASU-CNSAS per lo svolgimento delle attività ivi elencate e disciplinate dalla presente legge.

Tale spesa, autorizzata nel successivo articolo 9 (Norma finanziaria) è stata quantificata in un importo massimo di euro 250.000,00 annui. La quantificazione dell'importo massimo rimborsabile è stata effettuata tenendo conto della spesa storica sostenuta dal SASU per le medesime attività negli anni precedenti. Per le attività di carattere sanitario si è fatto riferimento alle spese già oggetto di convenzione con la Regione Umbria. Per le attività a carattere non sanitario si è fatto riferimento anche ai dati forniti dal SASU. Si è tenuto conto, inoltre, dell'incremento della numerosità e complessità degli interventi generata dalla sempre maggiore frequentazione, per le più diverse finalità, di luoghi impervi di cui è ricca la nostra Regione.

L'articolo 9 inerisce la norma finanziaria alla presente legge. Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata una spesa complessiva di euro 250.000,00 annui quantificata con i criteri sopra riportati. La spesa, tenuto conto della sua prevalente competenza sanitaria, viene imputata alla Missione 13, "Tutela della salute" del Bilancio regionale. La copertura della spesa per gli anni 2021 e 2022 viene assicurata nel bilancio regionale di previsione 2020-2022 per euro 150.000,00, a fronte degli interventi di carattere sanitario, dagli stanziamenti già presenti relativi alle quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" (capitolo 02292_S) e per euro 100.000,00 mediante riduzione degli stanziamenti del Fondo di riserva per spese obbligatorie (capitolo 6100_S) iscritto alla



Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di Riserva", Titolo 1. La spesa autorizzata di 100.000,00 verrà stanziata su uno specifico capitolo di spesa, appositamente istituito in attuazione della presente legge, all'interno della Missione 13, Programma 07, Titolo 1.

L'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in ragione della necessità di addivenire rapidamente alla sottoscrizione di una nuova convenzione tra Regione Umbria e SASU-CNSAS data l'imminente scadenza di quella in essere. La disposizione di natura procedurale non comporta oneri finanziari carico del bilancio regionale.